

Sentenza del processo all'Europa (15 maggio 2017 – Liceo Fogazzaro di Vicenza)

Le richieste di condanna dell'accusa hanno riguardato i seguenti punti:

- 1) Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (punti 1, 2,) che violano gli artt. 67, 77 e 79 del (TFUE), l'accusa chiede che l'Europa venga condannata a garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico che sancisce la libertà di circolazione, senza frontiere che richiedano l'esibizione di un documento d'identità (trattato di costituzione dell'area Schengen, 1985).
- 2) L'accusa chiede che l'Europa riveda "Il Trattato di Dublino" (Convenzione del 1990, Dublino 2 del 2003 e Dublino 3 del 2013) che lascia l'onere della gestione degli arrivi extra-UE al primo Paese d'arrivo, portando così a lungaggini burocratiche e alla congestione delle procedure di rimpatrio degli immigrati cui non venga riconosciuto lo status di rifugiato. Inoltre, sulla base della gerarchia delle fonti del diritto europeo, le norme di Dublino 3 sono in contraddizione con le norme superiori di cui agli artt. n. 78 e n. 79 del TFUE, che stabiliscono che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea e una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi: le disposizioni del Trattato di Dublino quindi dovrebbero essere sostituite stabilendo che ciascun Stato membro abbia l'obbligo di accogliere quote proporzionali di migranti.
- 3) Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (al punto 3) che viola gli artt. 87 e 88 del TFUE, che riguardano la gestione della sicurezza europea, sia intracomunitaria che alle frontiere dell'Unione stessa, l'accusa chiede che l'Europa venga condannata ad impegnarsi per una maggiore cooperazione fra le polizie nazionali all'interno dei confini europei, per assegnare la necessaria autorità e le relative competenze all'European Police Office (EUROPOL), onde consentirgli di provvedere alla creazione di uno spazio di sicurezza e di giustizia.
- 4) Per quanto attiene ai fatti richiamati dall'accusa (punti 4 e 5), in relazione a quanto abbiamo ritenuto degno di accusa in quanto omissione, in riferimento agli artt. 67, 78 e 79 del TFUE, che stabiliscono che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione l'accusa chiede che l'Unione Europea rispetti gli accordi che il 12 novembre 2015 i ministri degli Stati membri hanno firmato nella capitale maltese, La Valletta, in merito alla creazione del Fondo fiduciario d'emergenza mirato allo sviluppo della sicurezza e delle pari opportunità economiche nei Paesi africani. Il Fondo fiduciario dovrà essere totalmente istituito ed operativo, pertanto gli stati membri dovranno versare le quote stabilite e dovranno essere rese note e trasparenti le modalità di accesso a tale Fondo.
- 5) L'accusa chiede inoltre che la UE venga obbligata a dare esecuzione, senza eccezioni e per tutti i paesi membri, a quanto previsto dal TFUE (all'articolo 78), che recita: "Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio adotta misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato".
- 6) Per quanto attiene alle omissioni richiamate, l'accusa chiede che l'Europa si impegni maggiormente in tale direzione, introducendo strumenti che le permettano di far rispettare le leggi, attraverso dispositivi sanzionatori che siano condivisi ed accettati dagli stati. Ciò implica una consapevole parziale rinuncia dei singoli stati a quote della propria sovranità, in vista di un bene comune che deve essere ribadito come obiettivo primario: la pace.
- 7) L'accusa chiede pertanto che l'Europa sia sollecitata a rivedere e riproporre la Costituzione Europea del 2004, ritenendola passaggio necessario verso la costituzione di una federazione di stati. Va, a no-

stro parere, sottolineato quanto ricordato in premessa alla sezione del diritto e cioè che la Costituzione Europea ha fatta propria integralmente la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella quale sono enunciati i valori e i principi dell'identità Europea, sui quali è possibile tentare la costruzione di una nuova unità dei popoli europei, nello spirito dei fondatori.

- 8) L'accusa chiede infine che, affinché gli accordi possano essere rispettati, si pensi anche alla istituzione di un esercito europeo, che rappresenti una forza capace di intervento rispetto a situazioni che violano i principi e i diritti sui quali l'Europa si fonda.

Argomentazioni della difesa.

- 1) I fatti sono accolti senza contestazioni e considerati provati.
- 2) I governi nazionali sono i veri ed unici responsabili delle violazioni dei Trattati che hanno liberamente e solennemente sottoscritto.
- 3) La UE non ha alcuno strumento per far rispettare i Trattati (esclusa una *moral suasion* di dubbia efficacia).
- 4) Il Trattato di Dublino è stato liberamente sottoscritto e su di esso la UE non ha alcuna possibilità di intervento né di imposizione
- 5) Sulla politica migratoria gli stati sono gli unici responsabili, avendo piena sovranità sulle politiche di accoglienza.
- 6) Il Fondo fiduciario per l'Europa è una goccia nel mare. Viene ricordato, a titolo di esempio virtuoso, l'intervento italiano sviluppato nel corso della crisi albanese del 1991.
- 7) La difesa chiede: a) l'assoluzione per non aver commesso il fatto in riferimento alla Commissione Europea, in quanto priva di strumenti politici in grado di impedire quanto lamentato; b) l'assoluzione per gli stessi motivi di cui al punto precedente per l'Alto Commissario (Madame PESC), tra l'altro vincolata all'assurda pratica di votazione che esige l'unanimità e di fatto consente il diritto di veto; c) la condanna del Consiglio Europeo e del Consiglio dei Ministri per l'oggettiva responsabilità nei fatti.

Dopo l'ultima arringa dell'avvocato difensore, in risposta ad un tentativo da parte dell'accusa di giustificare la scelta d'aver portato sul banco degli imputati la Commissione Europea e l'Alto Rappresentante della politica estera dell'Unione, il giudice, che ha diretto il dibattimento, ha provveduto a confrontarsi con la giuria la quale ha deliberato un parziale accoglimento delle accuse e formulato l'invito alla parte accusatoria di correggere l'atto presentato, rivedendo la lista degli imputati per istruire un nuovo processo.

In merito ai punti presentati dall'accusa:

- 1) garanzia della libertà di circolazione:
 - accolta perché la giuria ha ritenuto, su questo punto, gli imputati diretti responsabili in quanto garanti dell'attuazione delle norme europee;
- 2) revisione del "Il Trattato di Dublino":
 - accolta in quanto sia il giudice che i giurati hanno compreso l'inefficacia del Trattato sopracitato pur es-

sendo valido dal punto di vista giuridico;

- 3) attuazione di una piena cooperazione fra le polizie nazionali:
 - accolta in quanto già esplicitamente contemplata negli articoli del TFUE e considerata di particolare interesse non solo dell'Unione ma anche degli stati nazionali;
- 4) attuazione degli accordi del 12 novembre 2015 riguardo il Fondo fiduciario d'emergenza dell' UE:
 - respinta a causa della diffidenza dei giurati riguardo all'utilità di questo fondo in quanto la cifra prevista per finanziarlo (1,8 miliardi) è stata considerata esigua per risolvere e/o ridurre il problema dei flussi migratori;
- 5) condanna degli imputati a dare esecuzione a quanto previsto dal TFUE (all'articolo 78):
 - respinta perché gli imputati (escluso il Consiglio se i suoi membri esprimono il loro accordo unanime) mancano dell'autorità e del potere necessario per imporre agli stati membri di dare supporto ad altri stati in caso di necessità; il compito di aiutare uno stato membro in difficoltà dipende dalla solidarietà che spontaneamente ciascuna singola nazione vorrà offrire;
- 6) condanna ad introdurre dispositivi sanzionatori verso i singoli Stati membri:
 - respinta in quanto l'Unione, com'è ora, è un'organizzazione di stati sovrani indipendenti ed autonomi che volontariamente hanno deciso di farvi parte; l'introduzione di questi dispositivi sanzionatori è quindi ritenuto un eccesso di potere;
- 7) invito a riproporre ai cittadini europei l'approvazione della Costituzione Europea del 2004, ritenendola passaggio necessario verso la costituzione di una federazione di stati:
 - su questo punto la giuria non ritiene di avere sufficienti elementi di giudizio, pur prendendo atto che sulla richiesta si era espressa favorevolmente la difesa;
- 8) richiesta di sollecito al fine di provvedere ad istituire un esercito europeo:
 - respinta in quanto gli stati membri sono indipendenti ed autonomi e solo con la loro comune volontà sarebbe possibile la creazione di un esercito europeo.